Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 12

3ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri, emigrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

117ª seduta (1ª pomeridiana): martedì 23 novembre 2010

Presidenza del presidente DINI

DL 0937

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2393) ***Deputati PIANETTA e PICCHI. – Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali***, approvato dalla Camera dei deputati

(2274) ***BETTAMIO. – Disposizioni in materia di definizione della funzione pubblica internazionale e di tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 2274)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 6
* BETTAMIO *(PdL), relatore* 4, 5
* BONINO *(PD)* 3, 4
CABRAS *(PD)* 6
CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 4, 6
LIVI BACCI *(PD)* 5
TOFANI *(PdL)* 5, 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2393) ***Deputati PIANETTA e PICCHI. – Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali***, approvato dalla Camera dei deputati

(2274) ***BETTAMIO. – Disposizioni in materia di definizione della funzione pubblica internazionale e di tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 2274)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2393 e 2274, sospesa nella seduta del 10 novembre scorso.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

BONINO *(PD)*. Tenuto conto dell'urgenza del provvedimento e quindi dell'opportunità di non rinviarlo alla Camera, ritiro gli emendamenti 1.2 e 3.2.

Desidero invece illustrare brevemente l'ordine del giorno G/2393/2/3, volto a rafforzare le capacità civili che il Ministero può impiegare. È chiaro che il Ministero stila l'elenco dei funzionari internazionali cui attingere secondo i criteri che sono stati stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 2393 sulle disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali, scegliendo quindi fra i funzionari internazionali e fra tutte quelle persone e professionalità che abbiano svolto per due anni continuativamente o per tre anni in modo discontinuo un lavoro presso gli organismi internazionali e a questo punto non occorre apportare modifiche. Con l'ordine del giorno si chiede invece di valutare l'istituzione di un vero e proprio *roster*, come ne esistono in altri Paesi, in cui si possano inserire quelle persone che magari non hanno ancora neanche lavorato in organismi internazionali, ma che sono disponibili ad essere utilizzate in funzioni sempre più richieste anche a livello europeo, persone per le quali in Italia non esiste un elenco. Per quanto riguarda gli osservatori internazionali, ad esempio, nel corso delle missioni di osservazione elettorale sia in Ecuador, sia in Afghanistan, da me presiedute, in realtà

abbiamo potuto scegliere poco tra gli italiani, appunto perché mancavano i *roster*.

Al momento, non riusciamo a partecipare in modo rilevante al *Justice Rapid Response* istituito dalle Nazioni Unite per le attività di investigazione sulle violenze *post*-elettorali in Kenya, in Kirghizistan e in altri Paesi, perché disponiamo di un elenco dei funzionari, ma abbiamo anche professionalità che potrebbero essere adeguatamente utilizzate, ad esempio poliziotti o magistrati in pensione. Pertanto con l'ordine del giorno si chiede al Governo di valutare l'istituzione di un secondo elenco più o meno pubblico e trasparente, analogo ai *roster* già operanti in altri Paesi europei, in modo che il personale italiano, anche senza esperienza nelle Nazioni Unite, possa partecipare a tutte queste missioni, perché in questo momento spesso non riusciamo a garantire la nostra presenza.

Poiché vi sono ambiti come l'osservatore elettorale che possono rappresentare un ottimo *training* ad esempio per i giovani neolaureati, penso che l'istituzione di un *roster* informatico, che quindi non implica costi aggiuntivi, offrirebbe una platea di disponibilità che possono essere utilizzate anche su richiesta delle Nazioni Unite e poi valutate dal Governo. Come lei sa, signora Sottosegretario, la Commissione non sceglie a caso, ma si consulta con il Governo in base all'elenco. Credo quindi che questa sia un'utile operazione da compiere.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, prima di illustrare l'ordine del giorno da me presentato, vorrei fare alcune osservazioni su quanto diceva la senatrice Bonino. È vero che molte volte per missioni speciali e particolari come quelle che citava la senatrice, ma se ne possono citare tante altre, siamo in difficoltà – la signora Sottosegretario lo sa bene – nell'identificare delle figure (ambasciatori o funzionari del corpo diplomatico) che si rechino in quei Paesi per missioni speciali di investigazione o di osservazione internazionali. Sono d'accordo sul senso dell'ordine del giorno ma probabilmente dovremmo identificare la responsabilità della scelta dei soggetti da inserire in questa lista, specificando che l'elenco di questo personale non appartenente al corpo diplomatico, ma qualificato e disponibile, anche con breve preavviso, ad essere dispiegato nel quadro di missioni civili all'estero è redatto su proposta del Ministro.

BONINO *(PD)*. Nell'ordine del giorno si specifica che tale elenco deve essere istituito presso il Ministero degli esteri, quindi è chiaro che la responsabilità è del Ministro.

BETTAMIO, *relatore*. Se si intende che tale responsabilità è sottintesa, il mio parere sull'ordine del giorno potrebbe essere favorevole, ma mi rimetto in ogni caso al parere del Governo.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Credo che già la specificazione che l'elenco debba essere istituito presso il Ministero degli

esteri sia sufficiente a chiarire la responsabilità. Il Governo è pertanto disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2393/2/3.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G/2393/2/3 è stato accolto dalla rappresentante del Governo, non sarà posto in votazione.

BETTAMIO, *relatore*. Passo ora ad illustrare l'ordine del giorno G/2393/1/3. Vi è una serie di organizzazioni internazionali che ovviamente fanno capo a varie categorie di funzionari internazionali il cui trattamento previdenziale è differente, soprattutto per quanto riguarda l'ente che ritiene, gestisce e distribuisce le ritenute. Si tratta certamente di un atto di giustizia, che prima o poi dovrà essere codificato, ma a mio parere non possiamo provvedere in questo momento: infatti, modificare il disegno di legge già approvato dalla Camera implicherebbe un rinvio all'altro ramo del Parlamento che impedirebbe l'approvazione del provvedimento in tempi utili, cioè compatibili con l'*iter* parlamentare della legge di stabilità che sta per iniziare. Tenendo quindi conto da un lato della necessità di parificare in alcuni settori il trattamento di questi funzionari internazionali della NATO, dell'ONU, della Comunità europea e di altre istituzioni internazionali, l'ordine del giorno che propongo impegna il Governo a provvedere in tal senso appena ce ne saranno le condizioni tecniche e giuridiche. Si intende quindi impegnare il Governo a favorire il coordinamento tra queste funzioni e naturalmente, valutando sulla base delle risorse disponibili, ad attivare azioni miranti a favorire la armonizzazione del profilo normativo interno del nostro Paese nei confronti di queste figure. Credo che non ci si possa spingere oltre: anche ieri sera abbiamo negoziato con i funzionari dell'ONU e abbiamo fatto capire loro che assumiamo l'impegno giuridico a farlo quando le condizioni dei bilanci e della legislatura ce lo permetteranno e che per il momento impegniamo il Governo in tal senso.

LIVI BACCI *(PD)*. Signor Presidente, propongo l'eliminazione dell'inciso «compatibilmente con le risorse disponibili», contenuto nel secondo paragrafo del dispositivo, perché ritengo sia un'ovvietà.

Inoltre, non incoraggerei ancora di più il ministro Tremonti ad entrare nel merito dei nostri ordini del giorno; peraltro, ciò sarebbe pericoloso perché, se le risorse diminuissero, l'armonizzazione verrebbe effettuata a livelli più bassi.

TOFANI *(PdL)*. Determinerebbe l'effetto contrario.

LIVI BACCI *(PD)*. Esattamente.

BETTAMIO, *relatore*. Credo che il presidente Dini, per la sua esperienza alla Banca d'Italia, e la sottosegretario Craxi possano guidarci. Comunque, io non ho nulla in contrario e, quindi, accolgo la proposta di riformulazione.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G/2393/1/3 (Testo 2).

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G/2393/1/3 (Testo 2) è stato accolto dalla rappresentante del Governo, non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

CABRAS *(PD)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.1 e 3.1 e li ritiro.

TOFANI *(PdL)*. Signor Presidente, per le motivazioni addotte dai colleghi, legate ai tempi, è mia intenzione ritirare l'emendamento 5.1. Chiedo, però, che esso venga trasformato nell'ordine del giorno G/2393/3/3 in cui si impegna il Governo a valutare la possibilità che al dipendente collocato in aspettativa possa essere concessa la facoltà di riscattare in tutto o in parte il predetto periodo nel regime previdenziale di appartenenza.

In realtà, signor Presidente, non comprendo – evidentemente per un mio limite – il motivo per cui la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario sull'emendamento che ho testé ritirato. Infatti, si fa riferimento a contributi volontari e, quindi, non si prevede un onere a carico dello Stato, a meno che non si intenda per onere il fatto che con i contributi volontari si matura una pensione superiore. Sottolineo, però, che tale pensione si matura con i contributi pagati dallo stesso dipendente.

Comunque, non voglio entrare nel merito della questione, ma chiedo che l'ordine del giorno venga accolto, eventualmente anche come raccomandazione.

PRESIDENTE. Vi è certamente l'esigenza di non rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati. Penso, pertanto, che questo ordine del giorno possa essere accolto, nonostante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente.

CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G/2393/3/3 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno G/2393/3/3 è stato accolto dalla rappresentante del Governo come raccomandazione, non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2393 nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2274.

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2393

d'iniziativa dei deputati Pianetta e Picchi, già approvato dalla Camera dei deputati

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali

Art. 1.

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».

2. Ai fini della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

Art. 2.

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».

2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed

è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, è tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti.

4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facoltà di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.

6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 6.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00